

**Provincia di Savona**

\*\*\*



**Collegio dei Revisori dei Conti**  
**nominato con delibera del consiglio provinciale n° 70/2018 per**  
**il triennio 2018/2021**

**PARERE SULLA SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E SULLA VARIAZIONE DI**  
**ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO**

Il sottoscritto dott. Marzio Gaio, quale componente del Collegio dei Revisori della Provincia di Savona per il triennio 2018 / 2021,

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relativa al provvedimento di riequilibrio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 ed alla variazione di assestamento generale del bilancio;

Considerato che è stato approvato sia il bilancio di previsione 2018/2020 sia il rendiconto della gestione;

Visti gli articoli 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visto il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

**Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;**

**PREMESSO CHE**

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

*"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,*

*contestualmente:*

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."*

- b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";
- e) lo stesso principio prevede che almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale l'ente verifica in analisi l'andamento delle coperture finanziarie di cui al punto 5.3.3 al fine di accertarne

l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti incaso di modifica delle coperture finanziarie previste;

#### **RILEVATO CHE**

1. permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie alcune variazioni, considerando gli esiti rappresentati della gestione di competenza;
2. con riferimento alla consistenza dei residui attivi, residua ancora circa il 45% e con riferimento ai residui passivi, residua ancora circa il 42% rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2018;
3. la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio come documentato dall'apposito prospetto allegato alla deliberazione;
4. il fondo crediti di dubbia esigibilità non è così scontato che non richieda adeguamenti.

Infatti la scelta del livello di analisi è lasciata al singolo Ente. E' ben vero che tra i crediti che non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità vi sono i crediti da altre Amministrazioni Pubbliche, in quanto destinati ad essere accertati a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante<sup>1</sup>, ma è altrettanto vero che nel caso del bilancio in questione esistono residui attivi decisamente rilevanti in termini di importo, per crediti asseritamente vantati verso la Regione Liguria ma non solo (anche verso EE.PP. e privati, molto datati in termini di esercizio di formazione e la cui controparte non ha riconosciuto completamente e specularmente il proprio debito e/o la propria posizione di debitrice. Tanto è vero che attualmente, proprio per facilitare la concordanza degli importi tra le parti, vi è l'auspicata positiva iniziativa della Corte dei Conti. Quindi il problema non si sposta tanto in merito alla congruità del FCDE, bensì sul requisito ancora a monte, quale la legittima iscrizione e/o il legittimo mantenimento in

---

<sup>1</sup> principio contabile, allegato sub. 4/2, esempio n. 5, pag. 89

bilancio del credito.

Ricordo inoltre che a seguito di specifica richiesta afferente la documentazione sottostante i vari residui attivi aventi quale controparte la Regione Liguria (o l'Amministrazione Pubblica in genere) effettuata in sede di primo incontro, nulla mi è stato fornito alla data attuale.

Pertanto, seppur da un punto di vista formale il FDCE possa essere congruo, rispetto all'ammontare dei crediti che debbono essere assunti a base per il calcolo del fondo stesso, da un punto di vista sostanziale attualmente esistono delle poste attive le quali, in un futuro, a seguito di opportuna verifica, potrebbero subire uno stralcio, nonostante essi siano classificati crediti verso le Amministrazioni Pubbliche.

5. In virtù di quanto appena esposto potrebbero quindi applicarsi i presupposti i presupposti ex art. 193, c. 2, lett' c ', D. Lgs n. 267 del 2000 o peggio, come detto, lo stralcio di residui. Si potrebbe quindi dovere applicare il principio della contabilità finanziaria, allegato 4/2, D. Lgs n. 118/2011, con particolare riguardo al punto 3.3
6. per quanto riguarda i debiti fuori bilancio la Proposta della Giunta chiarisce *' che all'adozione del presente atto non sussistono debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D. Lgs. n. 267 del 2000 '.*

In realtà i debiti fuori bilancio esistono e sono stati oggetto di parere favorevole del Collegio che il sottoscritto rappresenta. Solo l'assunzione della delibera preliminare di riconoscimento del debito fuori bilancio, rispetto alla delibera per la quale viene rilasciato il presente parere, potrebbe far traslare, ai fini del bilancio dell'Ente, il debito fuori bilancio in un titolo di credito valido ed efficace per il creditore.

L'esistenza di debiti fuori bilancio all'atto dell'assunzione della delibera relativamente alla quale viene rilasciato il presente parere, rappresenterebbe il presupposto per l'applicazione dell'art. 187, c. 2, lett. ' a '.

A seguito di una interlocuzione intercorsa tra il sottoscritto e l'Ente, quest'ultimo ha posto in essere una maggiore precisione in sede di formulazione del corpo della proposta e ha suggerito l'integrazione che segue:

"4. di dare atto che:

- in data odierna sono stati ricondotti al bilancio i seguenti debiti:

a) debito fuori bilancio derivante dall'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11930/2019;

b) debito fuori bilancio derivante da Ordinanza Ex Art. 702 Ter C.P.C. Repert. n. 392/2019 resa dal Tribunale di Savona sul Ricorso R.G n. 577/2018.

-all'adozione del presente atto non sussistono debiti fuori bilancio non riconosciuti di cui all'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000"

Lo scrivente rileva che l'Ente ha indicato n. 2 debiti fuori bilancio, quando invece il recente parere formulato dall'Organo di Controllo è stato rilasciato solo per il debito fuori bilancio afferente l'Ordinanza della Corte di Cassazione, di cui alla lettera ' a ' della precedente formulazione proposta dall'Ente.

7. è stata verificata la consistenza del fondo di riserva;

8. la coerenza rispetto al conseguimento degli obiettivi legati alla disciplina del pareggio di bilancio;

#### **INVITATO L'ENTE**

1. a verificare e ad analizzare la fattispecie di cui ai punti numeri 4 e 5 dei Rilievi in precedenza esposti;

2. a verificare e ad analizzare la fattispecie di cui al punto n. 6 dei Rilievi in precedenza esposti. Ciò, con particolare riguardo al debito fuori bilancio derivante da Ordinanza ex art. 702, ter, c.p.c., rep.. n. 392 / 2019 resa dal Tribunale di Savona sul Ricorso R.G n. 577 / 2018, ad adottare tutte le misure per realizzare le entrate previste, allo scopo di conseguire gli stanziamenti riportati nel bilancio di previsione;

3. a verificare in modo più approfondito, mediante una ulteriore due diligence legale (o semplice approfondimento legale, puntuale e preciso), i potenziali rischi derivanti

- da debiti fuori bilancio che appaiono concretizzarsi con eccessiva frequenza;
4. a verificare attentamente la copertura finanziaria delle spese, alla luce dell'effettiva realizzazione delle entrate e della loro effettiva sostenibilità;
  5. a realizzare un sistematico monitoraggio dell'andamento del saldo finanziario rilevante ai fini del nuovo "pareggio di bilancio" con adozione dei necessari interventi correttivi nell'ipotesi di scostamenti significativi.
  6. a fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile anteriormente al parere dell'Organo di controllo

## **ESPRIME**

### **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO**

alle seguenti fattispecie:

**1 -**

con riferimento al

**punto n. 4 delle premesse**, che vengano rivisitati i crediti al fine di riverificare l'attuale congruità del FCDE;

**2 -**

con riferimento al

**punto n. 6 delle premesse**, che nel corpo della proposta venga dato atto quanto segue:

*- in data odierna sono stati ricondotti al bilancio i seguenti debiti:*

*a) debito fuori bilancio derivante dall'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11930/2019;*

*b) debito fuori bilancio derivante da Ordinanza ex art. 702, ter, C.P.C. Rep. n. 392/2019 resa dal Tribunale di Savona sul Ricorso R.G n. 577/2018.*

*All'atto dell'adozione del presente atto non sussistono debiti fuori bilancio non*

*ricognosciuti di cui all'art. 194 del D. Lgs. n. 267 del 2000"*

e che, di conseguenza, la delibera afferente i debiti fuori bilancio sia attuata in un momento precedente a quello della delibera afferente l'assestamento.


Ancor prima dovrà essere verificato se il debito fuori bilancio di cui alla precedente lettera ' b ' è stato assoggettato al parere dell'Organo di Controllo.

**3 –**


che vengano prodotti i pareri di regolarità tecnica e contabile.

Genova, 24.6.2019

Roberto Benedetti



Giovanni Cerutti



Marzio Gaio